

[INTRODUZIONE]

Con il debutto della franchigia l'Italia si allinea all'Europa

Le prime vittime della manovra in tema di aliquote Iva sono i golosi, in quanto l'aliquota di tassazione per cioccolato, caramelle, torrone e dolciumi è raddoppiata dal 10% al 20%, con il pretesto di semplificare la tabella delle aliquote ridotte che, effettivamente, ai numeri 62) e 64) della tabella A, parte III, poneva la opinabile condizione che questi prodotti fossero contenuti in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune.

Vedono il raddoppio dal 10% al 20% anche i servizi dei posti telefonici pubblici, i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli, mentre per le forniture di calore-energia l'aliquota ridotta permane solo relativamente a quelle derivanti da fonti rinnovabili. A quest'ultimo proposito bisognerà definire esattamente la no-

zione di "fonte rinnovabile", osservando al riguardo che l'Iva è un'imposta di consumo, da cui la scarsa logica della differenziazione per un servizio che è assolutamente identico nei confronti del consumatore.

L'eliminazione della voce relativa all'aliquota ridotta per locazioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita discende invece dal passaggio generalizzato delle locazioni al regime di esenzione, cioè da un ritorno al

passato, in quanto questa era la regola sino al 28 aprile del 1989. Con l'aggravante, peraltro, che le norme vigenti sin dall'introduzione dell'Iva escludevano il leasing dall'esenzione, in quanto modalità di acquisizione del bene (si veda l'insero pubblicato su «Il Sole 24-Ore» del 4 luglio scorso).

In merito all'aliquota dei prodotti alimentari, si ricordi la grande semplicità dell'allegato H alla sesta direttiva, che ammette l'aliquota ridotta per qualsiasi prodotto alimentare, con la sola esclusione delle bevande alcoliche. La costruzione della nostra tabella dell'aliquota ridotta ordinaria (10%) è invece particolarmente minuziosa, e, oltre a tutto, fondata sulle voci doganali del 1972, che non sempre trovano un sicuro riscontro con la nomenclatura comune europea. Visto che si vuole motivare il cambiamento con

la semplificazione, ci vuol tanto a sopprimere tutte le voci della tabella, parte III, che si occupano di prodotti alimentari, per inserire una sola voce del seguente tenore: «prodotti alimentari e bevande non alcoliche, ad eccezione di quelli considerati nella tabella A, parte II e dei seguenti (ad aliquota ordinaria)». La quasi totalità delle risposte ad interpellanti in tema di aliquote Iva riguarda prodotti alimentari: solo nei primi mesi di quest'anno, l'agenzia delle Entrate ha dovuto occuparsi dell'origano essiccato, ad aliquota ordinaria, in quanto non assimilabile a salvia, basilico e rosmarino, di bevande a base di frutta o della birra dietetica. Il settore vede continue innovazioni di prodotto, ed ogni volta sorge il dubbio della corretta classificazione.

Del tutto condivisibili sono le motivazioni poste alla base del regime di esonero (o di "franchigia") per i contribuenti di minore dimensione, in attuazione di una norma della sesta direttiva non obbligatoria, ma di fatto recepita dalla quasi totalità degli Stati membri e per importi di gran lunga superiori.

Il legislatore della "manovra", sicuramente non da provvedimento di urgenza, data l'entrata in vigore dal prossimo anno, fissa a 7mila euro la soglia del volume d'affari, al di sotto del quale l'iscrizione all'Iva non è obbligatoria. La disposizione richiama anche le attività agricole, per le quali esiste un diverso regime speciale (come tale escluso dalla nuova "franchigia"), e una speciale situazione di esonero: dovrà pertanto essere chiarito il richiamo normativo a queste attività.

Chi aderisce al regime della franchigia si trova, di fatto, equiparato ad un "privato", che non fattura e non "scarica" l'Iva sugli acquisti. Dovrà però — anche ai fini degli incroci con i pubblici registri, ed in particolare il registro imprese — annunciarsi all'amministrazione finanziaria, che attribuirà uno speciale numero di partita Iva: il pensiero va alle informazioni che bisognerà dare anche ai fini dell'altro grande ritorno al passato, cioè alla compilazione degli elenchi clienti e fornitori.

RAFFAELE RIZZARDI

Esonero

dall'iscrizione Iva

se il volume d'affari

è al di sotto

dei 7mila euro

Chi aderisce

al regime agevolato

dovrà comunque

annunciarsi

all'amministrazione